



**COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

**Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali per minori, prevalentemente Minori Stranieri Non Accompagnati, con sede fuori del Comune di Firenze.
CPV: 85311000-2**

Art. 1 Amministrazione che indice la selezione

1.1 Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto

Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali - Viale De Amicis 21 Firenze. Tel. 055.2616842 – 055.2767424 Fax 05527228468

1.2 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.comune.fi.it>

Indirizzo del profilo di committente:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

1.3 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Tutta la documentazione complementare è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.

1.4 Le manifestazioni di disponibilità vanno inviate a: Comune di Firenze – viale De Amicis 21 - CAP 50137 Firenze (nell'orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15). Le manifestazioni d'interesse, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel presente avviso. Le domande che perverranno entro il **24/10/2016** saranno oggetto della prima stesura della lista di strutture per l'accoglienza dei minori.

Le domande che perverranno dopo il **24/10/2016** saranno inserite nella graduatoria purché il concorrente sia in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, previa relativa istruttoria entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

A cadenza annuale, il Comune di Firenze, a soli fini conoscitivi, ripubblicherà il presente avviso.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in forma digitale all'indirizzo PEC **mediante invio di una pec al seguente indirizzo: direzione.servizi_sociali@pec.comune.fi.it**

Le domande di partecipazione devono recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura "Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali e semiresidenziali per minori situate fuori del Comune di Firenze".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Oltre a quanto stabilito nel presente avviso, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con i modelli per le dichiarazioni a corredo della manifestazione d'interesse, documentazione pubblicata in internet di seguito al avviso stesso all' indirizzo:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Art. 2 Oggetto della selezione

2.1 Oggetto. Gli interventi oggetto del presente avviso rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall'art. 22, comma 2, lettera c (misure di sostegno per i minori) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dall'art. 53 della Legge regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" prevede la realizzazione di interventi e di servizi per i minori.

La suddetta attività di accoglienza è destinata a Minori, eventualmente con la madre, Minori Stranieri Non Accompagnati di età 0/18, prevalentemente di età 16/18.

Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad individuare solo ed esclusivamente posti disponibili nei quali saranno collocati, su specifica richiesta del Comune di Firenze, minori. Pertanto, il numero dei posti indicati dal concorrente come disponibili ha valore solo ed esclusivamente come numero massimo dei minori che potranno essere collocati, mentre il loro numero dipende dalla decisione esclusiva del Comune di Firenze che potrà anche non collocare alcun minore nella struttura ove non ve ne sia la necessità.

Sono esclusi dal presente avviso i centri antiviolenza e le comunità terapeutiche, nel cui caso il Comune di Firenze provvederà all'inserimento diretto allo scopo di assicurare la massima tutela dei minori.

La predetta attività è regolata dalla legge e ha la finalità di garantire la protezione del minore nonché le cure necessarie per il suo benessere, con l'obiettivo principale della sua tutela di fronte a difficoltà e carenze della famiglia nella gestione del ruolo genitoriale.

L'Amministrazione Comunale, al fine di svolgere le proprie funzioni in materia di tutela minorile secondo gli obiettivi specificati nel regolamento per gli interventi di assistenza sociale e servizio sociale professionale, vuole stipulare rapporti di tipo convenzionale con strutture di accoglienza residenziale debitamente autorizzate al funzionamento e accreditate, nel rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia.

2.2 Utenti del servizio. Minori, eventualmente con la madre, Minori Stranieri Non Accompagnati di età 0/18, prevalentemente di età 16/18.

Minori stranieri non accompagnati; questa categoria di utenti sarà quella prevalente. Si specifica che la maggior parte degli attuali utenti ha un'età uguale e superiore ai 16 anni.

Per Minore straniero non accompagnato (MSNA) s'intende un cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio del Comune di Firenze presso un posto di polizia o una sede dell'amministrazione comunale senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento.

2.3 Tipologie di strutture. Il Comune di Firenze intende procedere alla ricerca di posti disponibili in strutture residenziali e semiresidenziali ubicate fuori del territorio comunale, autorizzate al funzionamento e accreditate ai sensi della vigente normativa, atte ad accogliere minori soli .

2.4 Requisiti delle strutture. Il concorrente deve essere in possesso o in disponibilità di una struttura idonea per la realizzazione delle attività e dei servizi a favore dei minori, deve essere conforme come categoria catastale alla destinazione all'uso, e deve essere adeguata dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione.

La struttura deve essere autorizzata e/o accreditata secondo la normativa della Regione in cui la struttura stessa è ubicata.

La struttura messa a disposizione deve essere:

libera da altri vincoli;

idonea complessivamente a garantire la ricettività fino al massimo previsto dalla normativa della regione in cui la struttura è ubicata.

essere in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza secondo la normativa della regione in cui la struttura è ubicata.

ubicata in zona/e servita da trasporto pubblico o privato;

La disponibilità e l'idoneità dell'immobile/i atto/i alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui al presente avviso nonché la conformità catastale della destinazione all'uso, l'adeguatezza tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, dovrà essere attestata attraverso dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante ai sensi e per gli effetti di cui del D.P.R. n. 445/2000, da presentare, a pena di esclusione, in sede presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e da allegare alla domanda.

Il costo riconosciuto per l'utilizzo dell'immobile individuato quale sede dell'attività di accoglienza di cui al presente articolo è da intendersi ricompreso nella retta richiesta..

2.5 Posti messi a disposizione. *Il concorrente deve indicare il numero dei posti messi a disposizione, numero che può essere anche inferiore alla capienza della struttura, ovvero indicare che la messa a disposizione dei posti è subordinata alla autorizzazione del comune in cui la struttura ha sede. In quest'ultima ipotesi il concorrente sarà sospeso dalla graduatoria cioè il Comune di Firenze non richiederà l'inserimento di minori fino a che non perverrà la disposizione o la comunicazione anche via e mail del comune in cui la struttura ha sede che autorizza la messa a disposizione della struttura con l'indicazione dei posti che potranno essere utilizzati dal Comune di Firenze.*

2.6 Durata. La convenzione ha una durata di mesi **24 (ventiquattro)** con decorrenza presunta dal **1 Novembre 2016**, ovvero dalla data di affidamento del servizio, e fino **al 31 Ottobre 2018**, salvo eventuali periodi di sospensione del servizio.

Il Comune, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo "Codice") e, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di due anni a partire dalla stipulazione della convenzione dell'appalto iniziale, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro e non oltre un mese prima della scadenza della convenzione.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

2.7 Normativa.

2.7.1 Inquadramento normativo. La definizione di specifici indirizzi per regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, è demandata alle Regioni sulla base di quanto disposto dal d.p.c.m. 30 marzo 2001, di attuazione della L. 328/2000.

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati.

La delibera 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC "Linee guida per l'affidamento a enti del terzo settore e cooperative sociali" prevede all'art. 6 che "l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione" e fra questi rientra l'affidamento a strutture autorizzate e/o accreditate e stabilisce al punto 6.1 che "la selezione del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata" e che il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento e/o l'accertamento di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell'accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso".

Il presente avviso è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla citata delibera dell'ANAC in quanto garantisce la trasparenza nelle procedure di scelta, la verifica dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnica e professionale, quest'ultimi garantiti dalla procedura di autorizzazione e accreditamento che sottopone a verifica da parte dei competenti organi regionali le strutture stesse.

2.7.2 Normativa di riferimento. Leggi e regolamenti della Regione in cui è ubicata la struttura;

Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/r;

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel prosieguo denominato "Codice").

Normativa sulle associazioni di utilità sociale cd Onlus (d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383) la legge sulle cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381) il decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato nonché il DPCM 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della L. 328/00 nonché la normativa della regione toscana sul terzo settore.

Deliberazione nr. 22 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nella presente selezione (T.U. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 3. Destinatari dell'avviso

3.1 Soggetti ammessi. Sono ammessi a partecipare alla selezione e potranno manifestare la propria disponibilità al convenzionamento con il Comune di Firenze, con le modalità ed alle condizioni di cui agli atti convenzionali allegati quale parte integrante al presente avviso, i soggetti titolari delle strutture per minori che sono in possesso di autorizzazione al funzionamento e che sono accreditate ai sensi della normativa regionale vigente nella Regione in cui la struttura è ubicata che possono essere costituiti da una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento già costituito di tali persone o enti ivi compresi il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le associazioni e le fondazioni di volontariato e di promozione sociale, gli enti morali o religiosi, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali che offrono sul mercato la prestazione di servizi.

Sono, altresì, ammessi i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ivi comprese i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti.

Possono partecipare alla presente procedura, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

Per le modalità di partecipazione delle imprese che rientrano nelle fattispecie di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.144, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione si applica l'art. 32 dello stesso decreto legge.

3.2 Operatori economici. Rientrano nella definizione di operatori economici di cui al precedente punto 3.1 i seguenti soggetti:

3.2.1 gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;

3.2.2 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;

3.2.3 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3.2.4 Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali;

3.2.5 Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso , ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 42 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo;

3.2.6 Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente Avviso , ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 42 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo.

Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato;

3.2.7 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7 i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,, qualificato mandatario, il quale esprime richiesta di partecipazione in nome e per conto proprio e dei mandanti;

3.2.8 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 3.2.6 e 3.2.7 anche, per i soggetti di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile;

3.2.9 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 dotate di soggettività giuridica;

3.2.10 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;

3.3 Concorrenti esclusi. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura di selezione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per:

I reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice;

I reati previsti dall'art. 80, comma 2, 4 e 5 del Codice;

I reati contro i minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .

L'esclusione e il divieto di cui alla precedente lettera a) e c) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che nel caso in cui nei confronti dei predetti soggetti sia in corso un procedimento penale per i reati di cui alla lettera a) e c) il Comune di Firenze sospenderà l'inserimento dei minori nella struttura fino a sentenza definitiva di assoluzione.

La sospensione dell'inserimento di minori si applicherà anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con i minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dalla strutture ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con i minori.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le disposizioni del presente punto dell'Avviso si applicano agli affidatari di subappalti.

Il ricorso all'avvalimento data la natura della selezione non è, di norma, ammesso.

Art.4 Condizioni di partecipazione

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

4.1 Requisiti di ordine generale. Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle fattispecie previste all'art. 80 del Codice, così come specificato ed integrato nel precedente articolo 3.3 "Concorrenti esclusi" e non trovarsi in una delle cause di limitazioni alla partecipazione di cui al successivo punto 4.4 riferite ad alcune categorie di concorrenti.

4.2 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale. I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, devono dare prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto uno dei seguenti requisiti contrassegnati dalle lettere c1), c2), e c3). I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

c1) (solo per le associazioni di volontariato) Iscrizione all' Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

c2) (solo per le Cooperative di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) Iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana.

c3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006.

4.3 Requisiti di capacità tecnica – professionale. I soggetti partner devono avere in possesso o in disponibilità di una struttura per l'accoglienza di minori autorizzata e/o accreditata dalla regione in cui la struttura ha sede.

Le dichiarazioni di cui al presente Avviso dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii., essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento di identità del firmatario.

4.4 Requisiti, Modalità di partecipazione e Limitazioni a prendere parte alla procedura di selezione per alcune categorie di soggetti.

4.4.1 Requisiti di partecipazione per i Consorzi. I requisiti di idoneità tecnica per l'ammissione alle procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e consumo) e lettera c),(Consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con

le modalità previste dal Codice. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili, alle gare, i requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c), (consorzi ordinari di concorrenti) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

4.4.2 Limitazioni alla partecipazione per i consorzi ordinari di operatori economici. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione medesima in consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori dell'elezione è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio sia il consorziato e applicato l'art. 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del presente divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio ordinario di concorrenti dalle procedure di affidamento relative al presente selezione ovvero l'esclusione dalla graduatoria o la nullità del contratto.

4.4.3 Requisiti e modalità di partecipazione per le aggregazioni d'impresе aderenti al contratto di rete. Le disposizioni di cui al punto 4.4.2 trova applicazione, in quanto compatibile, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di soggettività giuridica.

4.4.4 Operatori economici presenti nella black list. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla selezione solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del l'art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione

Art. 5. Atti e modelli di selezione.

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di selezione:

mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione all'avviso esplorativo;

mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;

mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m ter) del D.lgs. 163/2006 da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006;

mod. 4 - Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 in caso di soggetti cessati.

mod. 5 - Offerta Tecnico /economica

documentazione pubblicata in internet indirizzo [http:](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Art. 6. Modalità di presentazione delle candidature

La richiesta di iscrizione alla lista di strutture per l'accoglienza dei minori situate fuori del territorio del Comune di Firenze può essere effettuata dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web del Comune di Firenze dell'avviso **esclusivamente mediante invio di una pec al seguente indirizzo: direzione.servizi_sociali@pec.comune.fi.it**

L'iscrizione deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto proponente, il quale riceverà al termine dell'invio della mail un avviso di ricevimento che dovrà essere conservato a riprova dell'avvenuta ricezione.

Per presentare la domanda occorre stampare il file della domanda di partecipazione, allegato al presente avviso, compilarlo, firmarlo e scansionarlo in formato PDF e inviarlo agli indirizzi di posta elettronica indicati sopra.

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Comune di Firenze – Direzione servizi sociali finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.4.

Art. 7 Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice.

In tal caso, il Comune di Firenze assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti inadempimenti o irregolarità "insanabili", ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice e della determinazione ANAC n. 1/2015:

carenze sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

in relazione alle quali il Presidente del Seggio di Selezione ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

La costituzione della lista dei soggetti partner di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato dal Comune di Firenze – Direzione servizi sociali, ai concorrenti.

Art.8 Modalità di definizione della lista delle strutture

8.1 Le procedure di selezione. La lista dei soggetti con cui Comune di Firenze stipulerà rapporti convenzionali per l'inserimento di minori sarà approvata dal Comune – Direzione servizi sociali tramite determinazione dirigenziale.

L'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui al seguente punto 8.2 saranno effettuate da una Commissione nominata con apposita determinazione dirigenziale.

8.2 Punteggi attribuiti. I punteggi sono attribuiti al concorrente sulla base dei criteri che seguono.

8.2.1 Punteggio base. Il punteggio base è attribuito sulla base del prezzo delle rette giornaliere proposte pro die pro capite. Nel caso il prezzo proposto sia superiore a 70 (settanta) euro il punteggio è incrementato di punti due per ogni euro. (ad esempio 71 euro prezzo proposto punti 72, 72 euro punti 74, 73 euro punti 76 ecc.).

8.2.2 Tabella percentuale valori di incremento legato alla distanza della struttura. Al valore della retta proposta è aggiunta una percentuale in base alla lontananza dal Comune di Firenze, in quanto più distante è la struttura residenziale dal Municipio, più aumentano i costi di gestione del servizio (spese di viaggio per verifiche, controlli, incontri da parte del Servizio Sociale Professionale). L'incremento del punteggio base è calcolato sulla base delle seguenti percentuali attribuite sulla base della distanza della struttura dalla sede del servizio sito in viale De Amicis 21, Firenze attraverso Google Maps:

Entro 10 Km	0%	Da 20,1 a 50 Km	4%	Da 100,1 a 250, entro fasce di 50 km	1% in più per ogni 50 Km o frazioni superiori a 25
Da 10,1 a 20 Km	2%	Da 50,1 a 100 Km	6%	oltre 250,1 entro fasce di 50 km	3% in più per ogni 50 Km o frazioni superiori a 25

8.2.3 – Punti a detrazione del punteggio per la qualità del servizio reso fino a un massimo di 15 punti.

Il concorrente deve presentare il progetto educativo generale nel quale sono indicate le modalità di organizzazione del servizio, di registrazione e controllo degli ospiti e gli elementi d'innovazione e di qualità che consentano il conseguimento dell'autonomia dei minori al compimento della maggiore età e il loro inserimento dei minori nel contesto sociale e territoriale.

Il concorrente deve, inoltre allegare, il numero degli operatori presenti in struttura e la loro qualifica professionale,

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base della qualità del servizio offerto e del numero e qualificazione del personale adibito in relazione alla capienza della struttura

8.2.4 – Punti a detrazione del punteggio per alcuni specifici servizi.

A) servizi aggiuntivi: fino a un massimo di punti 3.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto il concorrente può indicare qualsiasi servizio aggiuntivo ritenga di poter attivare, si indicano i seguenti servizi:

Attività di sostegno e valutazione tramite figure specialistiche in campo psicologico e psichiatrico per i minori con particolari problemi compartimentali;

Attività mediche specialistiche (odontoiatra, ginecologo ecc.);

Attività di socializzazione e di intrattenimento all'interno e all'esterno della struttura.

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base del numero e della qualità dei servizi aggiuntivi offerti.

B) Disponibilità del gestore ad accettare tutti i minori inviati dal Comune di Firenze senza possibilità di opporre rifiuti di qualunque genere e di accettare il rientro del minore in caso di suo allontanamento volontario punti 7.

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base della disponibilità espressa dal concorrente ad accettare tutti i minori inviati dal Comune di Firenze senza possibilità di opporre rifiuti

C) Disponibilità del gestore a prendere in consegna il minore anche in caso di suo allontanamento volontario presso la sede del servizio in viale De Amicis 21, Firenze. punti 3.

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base della disponibilità espressa dal concorrente a prendere in consegna il minore anche in caso di suo allontanamento volontario.

8.3 Formazione della graduatoria. Le procedure di selezione avranno inizio alle ore 9.30 del giorno **25/10/2016**, presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze Viale De Amicis, 21 anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e personale saranno soggette a controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R.445/2000. Le verifiche antimafia saranno espletate, ove necessarie, secondo le indicazioni del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di selezione.

Con le stesse modalità si procederà per le domande pervenute dopo il **24/10/2016**, di norma a cadenza trimestrale.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgeranno in seduta pubblica dinanzi al Presidente del Seggio di selezione così come previsto dal Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze. La commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di selezione darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e determinerà la relativa graduatoria.

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del Codice e del D.P.R.445/2000.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione ai sensi dell'art.80 del Codice relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi e per gli effetti dello stesso art.80 e del D.P.R.445/2000.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

Le verifiche antimafia sull'aggiudicatario saranno espletate secondo le indicazioni del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di selezione

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili sulla base dei parametri di cui al precedente punto 8.2 verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = X(p) + X(d) - V(pe) - V(sa) - X(d1) - X(d2)$$

dove:

X(p)= prezzo pro die pro capite per ciascun minore ospitato. Il punteggio è attribuito sulla base del prezzo delle rette giornaliere proposte pro die pro capite fino ad un prezzo di 70 euro. Per le rette superiori, è incrementato di punti due per ogni euro.

X(d) = distanza della struttura dalla sede dei servizi sociali del Comune di Firenze.

V(pe) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla valutazione del progetto educativo e del piano del personale adibito alla struttura.

V(sa) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla valutazione dei servizi aggiuntivi proposti

X(d1) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla dichiarazione di disponibilità da parte del concorrente di accettare tutti i minori inviati dal Comune di Firenze senza possibilità di opporre rifiuti di qualunque genere e di accettare il rientro del minore in caso di suo allontanamento volontario.

X(d2) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla dichiarazione di disponibilità da parte del gestore a prendere in consegna il minore, anche in caso di suo allontanamento volontario, presso la sede del servizio in viale De Amicis 21, Firenze

Le graduatorie sono formate dalla Commissione di selezione partendo dal concorrente che ha ottenuto il punteggio più basso fino a quello più alto.

La Commissione determinato il punteggio base è attribuito sulla base del prezzo delle rette giornaliere proposte (ad esempio retta di 60 euro pro die pro capite punti 60, 65 euro punti 65, 70 euro punti 70, e nel caso il prezzo proposto sia superiore a 70 (settanta) euro il punteggio è incrementato di punti due per ogni euro. (ad esempio 71 euro prezzo proposto punti 72, 72 euro punti 74, 73 euro punti 76 ecc.), aggiunge un valore percentuale stabilito nel precedente punto 8.2.2 in base alla lontananza dal Comune di Firenze. A questo punteggio viene detratto il punteggio attribuito dalla commissione sulla qualità del servizio reso (da zero a 15 punti). Si procede alla ulteriore detrazione del punteggio attribuito dalla commissione alla qualità dei servizi aggiuntivi offerti e all'eventuale ulteriore diminuzione del punteggio in caso di dichiarazione di disponibilità da parte del concorrente di cui alle lettere B) e C) del precedente punto 8.2.4.

Sulla base del punteggio attribuito la commissione redigerà la graduatoria partendo dal punteggio più basso. Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di selezione sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dal D.Lgs 50/2016, di non procedere alla redazione della graduatoria se nessuna manifestazione d'interesse risulti conveniente o idonea.

L'inserimento in graduatoria è immediatamente vincolante per i concorrenti come impegno a essere partner del progetto.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle manifestazioni d'interesse da valutare, il procedimento di selezione potrebbe svolgersi in più sedute.

8.4 Aggiornamento della graduatoria. Si precisa che la graduatoria sarà continuamente aggiornata sulla base dei predetti punteggi nel caso in cui successivamente alla scadenza dell'avviso perverranno ulteriori richieste da parte di soggetti in possesso dei requisiti del presente avviso.

Art. 9 Utilizzo della graduatoria.

Sulla base dell'elenco redatto e, previa verifica del possesso dei requisiti, l'Amministrazione Comunale, entro i vincoli e nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie di Bilancio, si riserva la facoltà di procedere alla stipula di apposita convenzione con i soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati secondo la normativa della regione in cui ha sede la struttura.

Nello stesso modo si procederà per le domande pervenute dopo il **24/10/2016**.

Art.10 Informazioni complementari sulla procedura di apertura

Eventuali rinvii del giorno della selezione, ed eventuali successive sedute di selezione e i risultati di selezione saranno resi noti sul seguente sito internet:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella domanda, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.

Art. 11- privacy e accesso agli atti

Il diritto di accesso è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 12 Procedure di ricorso

12.1 Giudice Competente. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

12.2 Tutela Giurisdizionale. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.

Art. 13 Norme in materia prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

L'impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dal Comune di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze che si allega al presente disciplinare e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Si precisa che, la convenzione sarà risolta di pieno diritto qualora:

dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità siglati fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva al Comune di Firenze ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Il Comune di Firenze intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Art. 14 Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta

Dovranno pervenire al RUP, Giuseppina Bonanni all'indirizzo di posta elettronica giuseppina.bonanni@comune.fi.it tel. 055 2616816 entro e non oltre il **19 ottobre 2016**. non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti oltre tale termine. Le risposte di interesse generale potranno essere pubblicate nel sito internet del Comune appaltante in forma anonima entro il 21 ottobre 2016. Per le domande che saranno presentate oltre la scadenza del presente bando la richiesta di chiarimenti potrà essere formulata in qualunque momento. Si precisa che anche i quesiti su aspetti sostanziali relativi alla selezione posti telefonicamente al contatto sopra riportato potrà essere data risposta sul medesimo internet.

Art. 15 Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Giuseppina Bonanni con sede in Firenze Viale De Amicis, 21 50136 Firenze.

Data di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Firenze 20/09/2016